



Comune di Valle Salimbene

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE CODICE ENTE – 11306/PROV. DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.4 DEL 30/04/2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF TARI 2024-2025-
APPROVAZIONE TARIFFE 2024 E RELATIVE SCADENZE.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Gatti Comini Velea Daniela Maria - Presidente	Sì
2. Canato Matteo - Vice Sindaco	Sì
3. Mantovani Luigi Enrico - Consigliere	Sì
4. Bergamaschi Gianmarco - Consigliere	Sì
5. Cucchi Gianni Mario - Consigliere	Sì
6. Perotti Silvia - Consigliere	Sì
7. Corona Nicola - Consigliere	Sì
8. Liberali Giulia - Consigliere	Sì
9. Molinari Eugenio - Consigliere	Sì
10. Gabetta Cristina - Consigliere	No
11. Cotta Ramusino Angelo - Consigliere	No
Totali Presenti:	9
Totali Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DOTT. **GIAMPIERO BRIGIDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Gatti Comini Velea Daniela Maria** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF TARI 2024-2025-
APPROVAZIONE TARIFFE 2024 E RELATIVE SCADENZE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Segretario Comunale Dr. Giampiero Brigidi .

VISTO/I:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 147/2013, che ha introdotto a partire dal 01.01.2014, la nuova Tari la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge finanziaria n. 160 del 27.12.2019 che recita "*a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*";
- l'art. 1, comma 1, della L.481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della L.205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (Arera) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: 1) *la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'* (lett. f); 2) "... *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*" (lett. h) 3) "... *la verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*";

PREMESSO CHE:

- l'Autorità di Regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- che il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti MTR, introdotto da ARERA, si basa sulla verifica e trasparenza dei costi, determinati sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie;
- che l'MTR ha inoltre introdotto un nuovo perimetro gestionale, uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di individuare puntualmente i costi da coprire con il gettito tariffario derivante dal Metodo Tariffario Rifiuti. In particolare, dall'anno 2020 le attività ricadenti nel perimetro gestionale assoggettato al MTR comprendono: lo spazzamento e lavaggio strade, la raccolta e trasporto rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) del 03.08.2021 di ARERA, recante "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*" con la quale sono state introdotte nuove disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che devono derivare dalla predisposizione di un apposito Piano Economico Finanziario predisposto secondo lo schema tipo di cui al "443/2019/R/RIF Appendice 1-Schema tipo PEF e con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022 - 2025";

CONSIDERATO che per il periodo regolatorio 2022-2025 ARERA ha adottato inoltre i seguenti provvedimenti:

- deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26.10.2021 “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- deliberazione n. 385/2023 del 03.08.2023 “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori dei rifiuti urbani”;
- deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03.08.2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) che ai sensi dell’art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”;
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

RICHIAMATA/E:

- le “*Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...*” nelle quali viene dato atto che “*il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, c.653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (Art. 16)*”;
- la nota di approfondimento Ifel del 23.12.2019 in cui è precisato che “*per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF)*”

VISTO l’art. 1, comma 652 della L. 27.12.2013, a mente del quale “*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall’[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*”;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;
- il comma 654 ai sensi del quale “*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*”;
- il comma 683, in base al quale “*Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

VISTO in particolare l'art. 3 del TQRIF che recita: “*.... l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito*”;

VISTA:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2022 con la quale il Comune di Valle Salimbene ha adottato lo Schema Regolatorio III del TQRIF di cui alla Delibera 18 gennaio 2022, n.15/2022/R/rif.;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio gestione dei rifiuti urbani, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di Arera, della circostanza che il Piano Economico Finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

VISTO il Piano Economico Finanziario (Pef) valido per il periodo regolatorio 2024-2025 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il quale espone un costo complessivo pari a € 178.924,00 al lordo della detrazione di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 pari ad euro 168,00 che riassume i costi di gestione del servizio di igiene urbana, complessivamente inteso e li classifica in costi fissi e variabili secondo le disposizioni normative richiamate secondo quanto riportato nella Relazione di accompagnamento;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe, per l'anno 2024, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2023, rispetta il limite massimo di crescita (9,6%) di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif.;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

RITENUTO necessario procedere con l'approvazione delle tariffe TARI e i relativi coefficienti da applicare per l'anno 2024:

Comune di Valle Salimbene											
0											
UTENZE DOMESTICHE anno 2024											
Famiglie	Numero nuclei familiari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFE MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Nord	126,102246					
Famiglie di 1 componente	206	18.403,00	30,7%	89,3	0,84	0,60	0,386909	34,56	75,66	75,66	110,23
Famiglie di 2 componenti	246	24.215,00	36,7%	98,4	0,98	1,40	0,451393	44,43	176,54	88,27	220,98
Famiglie di 3 componenti	128	13.140,91	19,1%	102,7	1,08	1,80	0,497454	51,07	226,98	75,66	278,05
Famiglie di 4 componenti	70	7.201,00	10,4%	102,9	1,16	2,20	0,534302	54,96	277,42	69,36	332,39
Famiglie di 5 componenti	15	1.727,00	2,2%	115,1	1,24	2,90	0,571151	65,76	365,70	73,14	431,46
Famiglie di 6 o più componenti	5	576,00	0,7%	115,2	1,30	3,40	0,598787	68,98	428,75	71,46	497,73
Superfici domestiche accessorie	745	24.023,00	52,7%	32,2	0,84	0,00	0,386909	12,48	-	-	12,48
Totale	1.415	89.285,91	100%	63,1		Media	0,506666		Media	75,59	

Comune di Valle Salimbene									
0									
UTENZE NON DOMESTICHE anno 2024									
Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc	Kd	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFE TOTALE		
	n	m ² m ²	Coef	Nord	Coef	Nord		Quv*Kd	QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	-	max	0,51	max	4,20	0,179004	0,535721	0,714725
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	-	-	max	0,80	max	6,55	0,280790	0,835469	1,116260
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	22	8.835,00	max	0,60	max	4,90	0,210593	0,625008	0,835600
4 Esposizioni, autosaloni	1	329,00	max	0,43	max	3,55	0,150925	0,452812	0,603736
5 Alberghi con ristorante	-	-	max	1,33	max	10,93	0,466814	1,394149	1,860963
6 Alberghi senza ristorante	-	-	max	0,91	max	7,49	0,319399	0,955369	1,274768
7 Case di cura e riposo	1	720,00	max	1,00	max	8,19	0,350988	1,044655	1,395643
8 Uffici, agenzie, studi professionali	23	3.941,00	max	1,13	max	9,30	0,396616	1,186239	1,582855
9 Banche ed istituti di credito	2	270,00	max	0,58	max	4,78	0,203573	0,609701	0,813274
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni	-	-	max	1,11	max	9,12	0,389597	1,163279	1,552876
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1	50,00	max	1,52	max	12,45	0,533502	1,588029	2,121531
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1	89,00	max	1,04	max	8,50	0,365027	1,084197	1,449224
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	-	-	max	1,16	max	9,48	0,407146	1,209198	1,616344
14 Attività industriali con capannoni di produzione	6	3.313,00	max	0,91	max	7,50	0,319399	0,956644	1,276043
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	3	706,00	max	1,09	max	8,92	0,382577	1,137769	1,520346
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3	251,00	min	4,84	min	39,67	1,698782	5,060010	6,758792
17 Bar, caffè, pasticceria	1	174,00	min	3,64	min	29,82	1,277596	3,803617	5,081213
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1	23,50	max	2,38	max	19,55	0,835351	2,493653	3,329004
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	max	2,61	max	21,41	0,916079	2,730900	3,646979
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	min	6,06	min	49,72	2,126987	6,341913	8,468900
21 Discoteche, night club	-	-	max	1,64	max	13,45	0,575620	1,715582	2,291202
22 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31 Attività che utilizzano l'isola ecologica	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO, altresì, necessario stabilire per l'anno 2024 il numero di rate e le relative scadenze come di seguito dettagliate:

Prima Rata	16 ottobre 2024
Seconda Rata o rata unica	16 novembre 2024
Terza Rata	16 dicembre 2024

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

ATTESO che dal 1° gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – devono aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, così come previsto dalla delibera ARERA n. 386/2023. Le componenti in questione dovranno consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa UR1a, pari a 0,10 euro/utenza;

- b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa UR2a, pari a 1,5 euro/utenza;

Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separate evidenza;

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Visti:

- l'atto di validazione trasmesso dal Dr. Mario Ventura e relativo al PEF 2024-2025 allegato alla presente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi del combinato disposto degli artt.147-bis 49, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e degli artt.3 e 4 del Regolamento controlli interni, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali della stessa;
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

Con voti n. 8 favorevoli espressi nelle forme di legge;

espressi nelle forme di legge;
Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 2. di approvare il Piano Economico Finanziario (Pef) per il periodo regolatorio 2024-2025 e la relativa documentazione allegata elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alle deliberazioni ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 per l'importo complessivo per l'anno 2024 pari a € 178.924,00 al lordo della detrazione di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 pari ad euro 168,00;
 3. di trasmettere il Piano Economico Finanziario (Pef) e i documenti allo stesso allegati ad Arera ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “*.... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*”;
 4. di approvare, per l'anno 2024, le tariffe TARI, dando atto che le stesse sono state elaborate con il Piano finanziario TARI anno 2024-2025, integralmente riportate nei prospetti che seguono:

Comune di Valle Salimbene											
0											
UTENZE DOMESTICHE anno 2024											
Famiglie	Numero nuclei familiari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFE MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Nord	126,102246					
Famiglie di 1 componente	206	18.403,00	30,7%	89,3	0,84	0,60	0,386909	34,56	75,66	75,66	110,23
Famiglie di 2 componenti	246	24.215,00	36,7%	98,4	0,98	1,40	0,451393	44,43	176,54	88,27	220,98
Famiglie di 3 componenti	128	13.140,91	19,1%	102,7	1,08	1,80	0,497454	51,07	226,98	75,66	278,05
Famiglie di 4 componenti	70	7.201,00	10,4%	102,9	1,16	2,20	0,534302	54,96	277,42	69,36	332,39
Famiglie di 5 componenti	15	1.727,00	2,2%	115,1	1,24	2,90	0,571151	65,76	365,70	73,14	431,46
Famiglie di 6 o più componenti	5	576,00	0,7%	115,2	1,30	3,40	0,598787	68,98	428,75	71,46	497,73
Superfici domestiche accessorie	745	24.023,00	52,7%	32,2	0,84	0,00	0,386909	12,48	-	-	12,48
Totale	1.415	89.285,91	100%	63,1		Media	0,506666		Media	75,59	

Comune di Valle Salimbene									
0									
UTENZE NON DOMESTICHE anno 2024									
Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc	Kd	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFE TOTALE		
	n	m ^{2m2}	Coef	Nord	Euro/m ^{2Euro/m^{2E}} uro/m ²	Euro/m ^{2Euro/m^{2E}} uro/m ²	Euro/m ^{2Euro/m^{2E}} uro/m ²	Quv*Kd	QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	-	max	0,51	max	4,20	0,179004	0,535721	0,714725
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	-	-	max	0,80	max	6,55	0,280790	0,835469	1,116260
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	22	8.835,00	max	0,60	max	4,90	0,210593	0,625008	0,835600
4 Esposizioni, autosaloni	1	329,00	max	0,43	max	3,55	0,150925	0,452812	0,603736
5 Alberghi con ristorante	-	-	max	1,33	max	10,93	0,466814	1,394149	1,860963
6 Alberghi senza ristorante	-	-	max	0,91	max	7,49	0,319399	0,955369	1,274768
7 Case di cura e riposo	1	720,00	max	1,00	max	8,19	0,350988	1,044655	1,395643
8 Uffici, agenzie, studi professionali	23	3.941,00	max	1,13	max	9,30	0,396616	1,186239	1,582855
9 Banche ed istituti di credito	2	270,00	max	0,58	max	4,78	0,203573	0,609701	0,813274
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni	-	-	max	1,11	max	9,12	0,389597	1,163279	1,552876
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1	50,00	max	1,52	max	12,45	0,533502	1,588029	2,121531
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista	1	89,00	max	1,04	max	8,50	0,365027	1,084197	1,449224
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	-	-	max	1,16	max	9,48	0,407146	1,209198	1,616344
14 Attività industriali con capannoni di produzione	6	3.313,00	max	0,91	max	7,50	0,319399	0,956644	1,276043
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	3	706,00	max	1,09	max	8,92	0,382577	1,137769	1,520346
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3	251,00	min	4,84	min	39,67	1,698782	5,060010	6,758792
17 Bar, caffè, pasticceria	1	174,00	min	3,64	min	29,82	1,277596	3,803617	5,081213
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1	23,50	max	2,38	max	19,55	0,835351	2,493653	3,329004
19 Plurilicenze alimentari c/o miste	-	-	max	2,61	max	21,41	0,916079	2,730900	3,646979
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	min	6,06	min	49,72	2,126987	6,341913	8,468900
21 Discoteche, night club	-	-	max	1,64	max	13,45	0,575620	1,715582	2,291202
22 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31 Attività che utilizzano l'isola ecologica	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000

5. di dare atto che a ciascuna utenza devono essere applicate le componenti perequative previste dalla delibera ARERA n. 386/2023;

6. di stabilire per l'anno 2024 il numero di rate e le relative scadenze come di seguito dettagliate:

Prima Rata	16 ottobre 2024
Seconda Rata o rata unica	16 novembre 2024
Terza Rata	16 dicembre 2024

7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel

formato elettronico al Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dalla comma 15-ter del citato art. 13;

8. di dichiarare ad unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000;

- Il Sindaco ringrazia tutto il Consiglio Comunale per l'attività svolta in questa candidatura.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
F.to : Gatti Comini Velea Daniela Maria

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
F.to : DOTT. GIAMPIERO BRIGIDI

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
DOTT. GIAMPIERO BRIGIDI